



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto del 31.1.2019 , dalla signora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ed elettivamente domiciliata presso lo studio tecnico del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,ubicato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 7616 del 4.12.2018 , con cui è stato reso parere contrario alla realizzazione di un giardino d'inverno, pertinenziale ad una unità immobiliare adibita a civile abitazione di proprietà della ricorrente.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento per difetto di motivazione e per manifesta illogicità atteso che l'immobile ricade in area con livello di tutela 1 , retrostante l'edificio, ove tali interventi non sono vietati;

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, trasmesse con nota prot. n. 7616 del 15.3.2019, che ribadiscono le motivazioni del provvedimento impugnato;

**REGIONE SICILIANA**

VISTO l'articolo 4 della legge regionale n. 4/2003 secondo cui "In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie... "

RITENUTO che la motivazione del provvedimento impugnato non consente di identificare concretamente le obiettive ragioni del diniego, apparentemente determinate da una soggettiva percezione genericamente descritta e considerato che le controdeduzioni nulla aggiungono alle motivazioni del diniego;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere, per difetto di motivazione, il ricorso gerarchico presentato dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 7616 del 4.12.2018, con cui è stato reso parere contrario alla realizzazione di un giardino d'inverno, pertinenziale ad una unità immobiliare adibita a civile abitazione di proprietà della ricorrente.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è accolto il ricorso gerarchico presentato, con atto del 31.1.2019 dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 7616 del 4.12.2018, con cui è stato reso parere contrario alla realizzazione di un giardino d'inverno, pertinenziale ad una unità immobiliare adibita a civile abitazione di proprietà della ricorrente.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 20 maggio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro f.to